

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

n. 579 - 28107 / 2015

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domanda in data 30/5/2014 di Enel Produzione SpA di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice mediante derivazione d'acqua dal Torrente Pellice (n. pr. 65/88). Provvedimento di rigetto

Il Dirigente

Premesso che

- con domanda in data 30/5/2014 Enel Produzione SpA ha chiesto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice, chiedendo contestualmente la relativa concessione;
- con la medesima domanda veniva chiesto l'avvio dei seguenti procedimenti, al fine di fare confluire i relativi atti di assenso nell'ambito della suddetta Autorizzazione Unica:
 - giudizio di compatibilità ambientale ex art. 12 della L.R. 40/1998;
 - valutazione di incidenza ex D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R;
 - approvazione progetto di gestione terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012;
 - dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001;
 - autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
 - concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;
 - nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775;
 - parere di compatibilità ambientale e geomorfologica ex art. 31 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003 art. 95;
 - autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ex D.Lgs. 259/2003 artt. 99 e 104;
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
 - variante urbanistica ex L.R. 56/1977 e s.m.i.;
 - parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
 - nulla osta per interferenza con la viabilità ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
 - nulla osta per interferenze con le attività di aeronavigazione
 - nulla osta per interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- con Ordinanza di questo Servizio in data 20/3/2015 prot. n. 42290 è stata avviata la procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua e valutazione di impatto ambientale, disponendo la pubblicazione della domanda sul BUR ai fini dell'espletamento della procedura concorrenziale e convocando la Conferenza dei Servizi per il giorno 20/5/2015;
- nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi il rappresentante del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha evidenziato che: " ... mentre alcune criticità sarebbero integrabili con approfondimenti progettuali, altre peculiarità del sito, con particolare riferimento alla interferenza con il SIC e il contesto ambientale e paesaggistico, non sono superabili con prescrizioni e richieste integrative. Per tale motivo si ritiene che non vi siano gli elementi per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale", mentre la rappresentante della Regione Piemonte Settore Aree Naturali Protette ha rilevato "... che il regime idrologico non può essere alterato a scapito di una specie protetta dal SIC, come nel caso della trota marmorata e della salamandra, come da recente direttiva regionale attinente le misure di conservazione (art. 22)"; per tali motivazioni la Conferenza dei Servizi si è conclusa comunicando che la trasmissione del verbale avrebbe costituito comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- successivamente allo svolgimento della suddetta Conferenza dei Servizi risultano pervenute, formalizzate da parte dei soggetti di cui sopra rispettivamente: la nota della Regione Piemonte Settore Aree Naturali Protette in data 27/5/2015 prot. n. 16490, riportante parere negativo sulla valutazione di incidenza; la nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in data 12/6/2015 prot. n. 86441, in ordine ad ulteriori criticità connesse con il contesto ambientale-paesaggistico interferito dall'intervento;
- a seguito di quanto sopra questo Servizio ha provveduto, con nota in data 17/8/2015 prot. n. 117523, acquisita dal proponente come da ricevuta agli atti, a formulare la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., assegnando il termine di dieci giorni per consentire l'esercizio del diritto di presentare eventuali

osservazioni ed evidenziando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto al rigetto della domanda per improcedibilità, senza ulteriori preavvisi;

- nel termine assegnato non risulta pervenuto alcun riscontro;

Constatato che

stante quanto sopra, mancano i presupposti necessari per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo e, conseguentemente, della concessione di derivazione d'acqua e della Autorizzazione Unica richieste – e dunque per la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo alla domanda in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario

rigettare la sopra citata domanda in data 30/5/2014 di Enel Produzione SpA

Visti

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;

DETERMINA

- 1) di rigettare, per le motivazioni espresse in premessa, la domanda in data 30/5/2014 con cui Enel Produzione SpA ha chiesto l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Bobbio Pellice a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice, chiedendo contestualmente la relativa concessione;
- 2) di comunicare che, in relazione al programmato intervento e con riferimento a quanto in premessa, il presente provvedimento costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione;

3) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nella Autorizzazione Unica richiesta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 SET. 2015



Il Dirigente
Dott. Guglielmo Filippini

